

SITI - ALTALEX, VAGLIO, PENALE / GUIDE LEGALI

N. 63322/09 R.G. notizie reato
N. 8712/10 R.G. G.I.P.

nr. 64/11 Reg. Sent.
26.1.2011 data deposito
.....Visto P.G.
.....data irrevocabilità
N.....Reg. Esec.
N.....Campione Penale
Redatta scheda il.....

TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
SENTENZA
(artt. 438, 442, 530 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Roma **Dr.ssa Roberta Palmisano**
all'udienza del **13 gennaio 2011** ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

[REDAZIONE]
nato a Roma il 28.10.1973
dom. elett. c/o avv. Claudio Principe
-presente-

difeso di fiducia
avv. Claudio Principe
via Properzio 27 - Roma

i m p u t a t o

art.10 ter d.l.vo 74/2000
perché, nella qualità di legale rappresentante della società "**[REDAZIONE]**
[REDAZIONE]", ometteva il versamento entro il termine previsto del 27.12.2007, dell'imposta
sul valore aggiunto, dovuto in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2006,
per l'ammontare complessivo di euro 131.991,00.
In Roma, accertato il 3.11.2009.

[redacted], opponendosi al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 26.3.2010, ha richiesto il giudizio abbreviato.

Egli deve rispondere del reato di cui all'art. 10 ter d.l.vo 74/2000 (quale rappresentante legale della ditta "[redacted]") per non aver versato nei termini l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006 per l'ammontare complessivo di 131.991,00 euro.

Con nota del 28.12.2009 l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato che, a seguito di un controllo automatizzato, era risultato che l'imputato non aveva versato nei termini l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno d'imposta 2006 per l'ammontare complessivo di 131.991,00 euro.

In udienza l'imputato ha documentato di aver pagato quanto dovuto (imposta, interessi, sanzioni) il 22 novembre 2010 spiegando che il ritardato versamento era dipeso soltanto dalle gravi difficoltà economiche della società.

Il comma 7 dell'art. 35 d.l. n. 223 del 4.7.2006, punisce colui che non ha versato l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, nei casi in cui l'ammontare dovuto sia superiore a 50mila euro per periodo d'imposta.

Il reato è istantaneo, concretizzandosi con il mancato versamento dell'IVA e si consuma dopo la scadenza del termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, fissato al 27 dicembre.

Nel caso in esame dunque l'indicata somma doveva essere pagata entro il 27 dicembre 2007 e non il 22 novembre 2010.

Se si è verificata la condotta omissiva del reato, altrettanto non può dirsi per l'elemento soggettivo del reato, che si concretizza nel dolo specifico consistente nel fine di evadere le imposte

Non è provato infatti che il [redacted] abbia voluto deliberatamente sottrarsi al pagamento dell'IVA dovuta per il menzionato anno e non può escludersi che, come sostiene il suo difensore, non abbia avuto la possibilità finanziaria di pagare prima.

Presentando la dichiarazione IVA egli ha doverosamente informato l'Agenzia delle Entrate in merito alla sua posizione tributaria, e non ha avuto l'intento di evadere l'IVA per il 2006. e se poi ne ha ritardato il pagamento, non è provato il fine di evasione dell'imposta, non potendosi escludere il rilievo probatorio alle dedotte difficoltà finanziarie.

Quindi il fatto non costituisce reato in considerazione dell'assenza dell'elemento psicologico.

PQM

visti gli artt. 438, 442, 530 c.p.p.

Revoca il decreto penale n. 1270/10 opposto

Assolve [redacted] dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Roma, 13 gennaio 2011

Depositato in Cancelleria
26.1.2011
IL CANCELLIERE ES
dr. Alessandro Verani



Il giudice
(dr.ssa Roberta Palmisano)

